



# **COMUNE DI REGGIO EMILIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3688/42 del 5.4.2002, immediatamente eseguibile.

La suddetta delibera ha contestualmente abrogato il pre vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 141/10166 del 10.4.1992 ed il Regolamento per l'effettuazione delle spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 4406/23 del 21/2/1997.

## SOMMARIO

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

#### TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto, principi, finalità.
Articolo 2	Procedure, figure e forme di contrattazione.
Articolo 3	Attività preparatoria.
Articolo 4	Determina a contrattare.
Articolo 5	Pattuzioni generali
Articolo 6	Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 7	Condizioni particolari dei contratti per forniture di beni e servizi.
Articolo 8	Clausole contrattuali predisposte.
Articolo 9	Arbitrato rituale.
Articolo 10	Contratti innominati.
Articolo 11	Foro competente.
Articolo 12	Coordinamento dell'attività contrattuale.

#### TITOLO II - FORME CONTRATTUALI

Articolo 13	Forma del contratto
-------------	---------------------

#### TITOLO III - PROCEDURE CONTRATTUALI

##### CAPO I - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Articolo 14	Ricerca del contraente.
Articolo 15	Fornitura di beni e servizi
Articolo 16	Pubblicità avvisi
Articolo 17	Bando di gara indicativo

##### CAPO II – PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

###### Sezione I – Asta pubblica

Articolo 18	Asta pubblica
-------------	---------------

###### Sezione II – Licitazione privata

Articolo 19	Definizione e procedimento
Articolo 20	Offerte anomale
Articolo 21	Aggiudicazione

###### Sezione III – Appalto concorso

Articolo 22	Definizione e casistica.
Articolo 23	Procedimento.
Articolo 24	Aggiudicazione.

###### Sezione IV - Regole generali per le gare ufficiali

Articolo 25	Regime pubblicitario
Articolo 26	Rilascio di documenti tecnici.
Articolo 27	Svolgimento della gara.
Articolo 28	Pubblicità sull'esito della gara.
Articolo 29	Commissione di gara.
Articolo 30	Rinuncia all'aggiudicatario.

##### CAPO III – TRATTATIVA PRIVATA

Articolo 31	Trattativa privata mediante gara ufficiosa per appalti di fornitura di beni e servizi.
Articolo 32	Bando di gara e pubblicità
Articolo 33	Trattativa diretta.
Articolo 34	Ambito di applicazione della trattativa diretta
Articolo 35	Trattativa diretta per fornitura di beni e servizi
Articolo 36	Ambito di applicazione della trattativa privata per appalti di lavori

Articolo 37                      Avviso di aggiudicazione

#### TITOLO IV - FIGURE CONTRATTUALI

##### CAPO I - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 38                      Appalto di opere pubbliche

##### CAPO II - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Articolo 39                      Contratti di prestazione d'opera intellettuale.  
Articolo 40                      Scelta del contraente.  
Articolo 41                      Scelta del contraente per incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie  
Articolo 42                      Perfezionamento del contratto di prestazione d'opera intellettuale.  
Articolo 43                      Contratti di prestazione d'opera

##### CAPO III - ALIENAZIONE E DONAZIONI DI BENI MOBILI

Articolo 44                      Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso.  
Articolo 45                      Donazioni

##### CAPO IV - CONCESSIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 46                      Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.

##### CAPO V - LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 47                      Lavori in economia  
Articolo 47 bis                      Modalità di esecuzione in economia di beni e servizi  
Articolo 47 ter                      Beni e servizi in economia  
Articolo 47 quater                      Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

#### TITOLO V - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 48                      Stipulazione del contratto.  
Articolo 49                      Spese contrattuali.  
Articolo 50                      Cauzione.  
Articolo 51                      Deposito e gestione del contratto.  
Articolo 52                      Collaudo.

## TITOLO PRIMO

### NORME GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto, principi, finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, compresa quella svolta in condizioni di parità con i soggetti privati.
2. L'attività contrattuale dell'Ente è ispirata all'ottimale realizzazione dei fini pubblici perseguiti attraverso i principi di economicità, efficacia, trasparenza, obiettività e la relativa armonizzazione.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico Italiano.
4. Si uniforma altresì alle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza mafiosa.
5. Il Comune adotta idonei strumenti di informazione sulla propria attività negoziale secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

#### Articolo 2

##### Procedure, figure e forme di contrattazione

1. L'attività contrattuale del Comune si sviluppa attraverso le procedure e si realizza nelle figure e nelle forme previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. Sono escluse dalla disciplina di quest'ultimo le forme associative tra enti locali previste dal Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali

#### Articolo 3

##### Attività preparatoria

1. La richiesta di fornitura di beni o servizi deve pervenire da parte del Dirigente del Centro di responsabilità al Dirigente Responsabile del procedimento di spesa in forma scritta.
2. Lo svolgimento delle attività istruttorie e preparatorie del contratto, ivi compresa la preparazione del capitolato speciale, spetta, per quanto attiene alle forniture di beni e servizi, al Dirigente Responsabile del procedimento di spesa nella cui competenza rientra l'oggetto unico o prevalente del rapporto contrattuale.
3. Lo svolgimento delle attività istruttorie e preparatorie del contratto, spetta, per quanto attiene ai lavori pubblici, al responsabile del procedimento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.

#### Articolo 4

##### Determinazione a contrattare

1. Nel caso di appalti di forniture di beni e servizi, il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa adotta la determinazione a contrattare.
2. Detta determinazione, che contiene gli elementi di cui all'Articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 indica il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni pubbliche nonché le ragioni che ne sono alla base.
3. Nel caso di appalti di opere pubbliche, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo nel rispetto della normativa sui lavori pubblici contiene gli elementi previsti al comma 2.

#### Articolo 5

##### Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termine e durata certi.
2. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione di legge.
3. Il subappalto e la subfornitura sono consentiti esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge.

4. E' vietata la cessione del contratto.

#### Articolo 6

##### Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

1. Il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi di quanto stabilito dalla legge quadro in materia di lavori pubblici, è approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.4.2000.

#### Articolo 7

##### Condizioni particolari dei contratti per forniture di beni e servizi

1. L'esecuzione degli appalti di forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale contenenti i seguenti elementi:
  - a) oggetto del contratto;
  - b) descrizione delle opere da eseguire ovvero dei beni e dei servizi da fornire;
  - c) modalità di pagamento;
  - d) specificazione degli allegati al contratto
  - e) ammontare dell'eventuale deposito cauzionale e modalità della relativa costituzione
  - f) termine per l'adempimento delle prestazioni contrattuali, ivi comprese quelle continuative;
  - g) penalità per il caso di ritardo o di inadempimento contrattuale;
  - h) forma di collaudo o, comunque, di verifica della regolare esecuzione
  - i) assetto e modalità di definizione delle eventuali controversie.

#### Articolo 8

##### Clausole contrattuali predisposte

1. È condizione di ammissione dell'offerta di concorso alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali siano predisposte in tutto o in parte dall'Ente, la dichiarazione, del soggetto interessato, di conoscenza delle condizioni del contratto e dei documenti messi a disposizione dall'Amministrazione.

#### Articolo 9

##### Arbitrato rituale

1. Qualora previsto in sede di capitolato, la compromissione in arbitri delle controversie nascenti dall'interpretazione ovvero dall'esecuzione del contratto potrà prevedere esclusivamente l'arbitrato rituale.

#### Articolo 10

##### Contratti innominati

1. I contratti innominati o atipici sono disciplinati in via analogica dalle regole dettate per i contratti tipici, in quanto applicabili.
2. Ove risulti inapplicabile l'analogia andranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

#### Articolo 11

##### Foro competente

1. In tutti i contratti va indicato come foro competente il Foro di Reggio Emilia.

#### Articolo 12

## Coordinamento dell'attività contrattuale

1. Il Direttore d'Area, nell'ambito dei Servizi appartenenti all'Area di propria competenza, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività contrattuale dell'Amministrazione nel rispetto dell'ambito di autonomia dei dirigenti;

TITOLO SECONDO  
FORME CONTRATTUALI

Articolo 13  
Forma del contratto

1. La forma del contratto è stabilita dalla legge e dal presente regolamento.
2. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
  - a) per atto pubblico;
  - b) per forma pubblica amministrativa;
  - c) per scrittura privata;
  - d) per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di 50.000 Euro
  - e) per scambio di deliberazioni in caso di contratti tra Soggetti pubblici di cui all'art. 2 della L. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;
3. La stipulazione a mezzo di scrittura privata è ammessa per contratti conseguenti a trattativa privata;
4. I contratti relativi a servizi finanziari di cui all'art. 5, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 157/1995 possono essere stipulati con scrittura privata o con scambio di corrispondenza secondo quanto stabilito dalla determinazione a contrattare e nel rispetto delle forme e negli usi previsti dalla normativa vigente per tale tipologia di contratti.

## TITOLO TERZO

### PROCEDURE CONTRATTUALI

#### CAPO PRIMO

##### Criteria di individuazione del contraente

#### Articolo 14 Ricerca del contraente

1. Le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato.
2. Qualora l'importo dell'appalto superi i limiti previsti dalla normativa comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento

#### Articolo 15 Forniture di beni e servizi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di adesione alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo non supera la soglia comunitaria devono essere adottate le seguenti modalità di scelta, meglio disciplinate negli articoli seguenti:
  - a. trattativa diretta ai sensi degli Articoli 34 e 35 per importi fino a 50.000 Euro oltre IVA;
  - b. trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi del successivo Articolo 31 per importi fino a 130.000 Euro oltre IVA e per i contratti relativi a servizi finanziari di cui all'art. 5 , co. 2 lett d) del d.Lgs. 157/1995.
  - c. gara ad evidenza pubblica ( pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso) per importi fino alla soglia comunitaria prevista dalla normativa vigente
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo sia pari o superiore a 200.000 Euro o 200.000 DSP si applicano le normative comunitarie di riferimento e la normativa nazionale di recepimento.

#### Articolo 16 Pubblicità avvisi

1. I bandi e gli avvisi di gara per l'acquisizione di beni e servizi per importi fino alla soglia comunitaria devono essere pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito informatico dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 giorni.

#### Articolo 17 Bando di gara indicativo

1. Sulla base delle richieste pervenute il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa, entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, pubblica con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture di beni e servizi per settore di prodotti che intendono aggiudicare nel corso dell'esercizio finanziario.
2. Il suindicato bando di gara indicativo è pubblicato nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente

#### CAPO SECONDO

##### Procedure ad evidenza pubblica

##### Sezione I - Asta pubblica

#### Articolo 18 Asta pubblica

1. L'asta pubblica ed i sistemi di aggiudicazione relativi sono disciplinati dalla normativa vigente e da quanto previsto dal presente regolamento.

## Sezione II - Licitazione privata

### Articolo 19

#### Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano, su invito dell'Amministrazione comunale, le ditte che ne abbiano fatto richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Le condizioni di applicabilità, i metodi e le modalità di svolgimento della licitazione privata sono determinate dalla legge.

### Articolo 20 Offerte anomale

1. La disciplina delle offerte anomale è regolata dalla legge.

### Articolo 21 Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione, salvo quanto diversamente previsto dalla legge, diventa efficace, per l'Amministrazione, dopo la determinazione dirigenziale di aggiudicazione adottata dal Dirigente Responsabile del procedimento di spesa

## Sezione III Appalto concorso

### Articolo 22 Definizione e casistica

1. L'appalto concorso è una gara a concorso limitato nella quale le ditte, invitate dall'Amministrazione, devono presentare il progetto dell'opera da redigersi sulla base di un piano o progetto di massima forniti dall'Amministrazione ed indicare inoltre le condizioni ed i prezzi di esecuzione.
2. È facoltà dell'Ente, ricorrere alla procedura di appalto concorso in caso di:
  - a) forniture di beni e servizi speciali o di particolare rilevanza tecnica ed economica;
  - b) indisponibilità del progetto o di una precisa soluzione tecnica da adottare;
  - c) casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici

### Articolo 23 Procedimento

1. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
2. La commissione prevista dall'articolo 29 può delegare a sottocommissioni interne l'analisi e la valutazione dei singoli elaborati.
3. La commissione procede ad approfondita e motivata valutazione comparativa dei progetti e forma l'eventuale graduatoria.
4. La commissione può motivatamente concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati sono meritevoli di essere scelti.
5. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dal bando di gara e dalla legge.

### Articolo 24 Aggiudicazione

1. Il Presidente della commissione trasmette al Dirigente Responsabile del procedimento di spesa il verbale dei lavori svolti.
2. Il Dirigente del Centro di Responsabilità, anche su suggerimento della commissione, ha facoltà, prima di procedere all'eventuale aggiudicazione, di richiedere al concorrente meglio qualificato modifiche al

progetto presentato, obbedienti a maggiore rispondenza alle finalità perseguite od a ragioni di economia.

3. La valutazione della commissione non vincola l'amministrazione, salvo il caso che la stessa proceda alla aggiudicazione.
4. Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. Tuttavia, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, l'amministrazione può riservarsi la facoltà, ove non dia corso all'aggiudicazione, di acquisire il progetto prescelto dalla commissione, previo pagamento della prestazione progettuale in conformità alle vigenti tariffe professionali.

#### Sezione IV Regole generali per le gare ufficiali ad evidenza pubblica

##### Articolo 25 Regime pubblicitario

1. Le gare previste dalle sezioni prima, seconda e terza del presente capo sono indette con appositi bandi o sollecitate con lettere d'invito a sottoscrizione del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa. Presentano formulazione e sono da sottoporre a pubblicazione in coerenza alle normative vigenti oltre che alle modalità previste dal presente regolamento dalla determinazione a contrattare.

##### Articolo 26 Rilascio di documenti tecnici

1. Il bando di gara o l'invito alla gara precisano l'ufficio presso il quale le imprese interessate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. I legali rappresentanti delle imprese invitate o loro delegati hanno diritto di ottenere copia di tutti gli atti ostensibili.

##### Articolo 27 Svolgimento della gara

1. L'esperienza della gara si verifica in luogo aperto al pubblico, nel giorno ed ora previsti nel bando o nell'invito, sotto la direzione del Presidente della commissione prevista dall'articolo 29.
2. La commissione verifica la procedura di presentazione delle offerte ed il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti, fatte salve particolari disposizioni di legge, determina il risultato dell'esperienza e procede, a mezzo del suo Presidente, alla sua proclamazione ed alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria ferma la competenza del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa per l'aggiudicazione definitiva.
3. Delle operazioni compiute è redatto, a cura del segretario verbalizzante, verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti la commissione.
4. Quando si tratti d'asta pubblica il verbale è sottoscritto, altresì, da due testimoni designati dal Presidente, che assistono alla gara.
5. I membri della commissione hanno diritto di fare inserire a verbale riserve sulla regolarità delle operazioni svolte.

##### Articolo 28 Pubblicità dell'esito della gara

Gli adempimenti di pubblicità dell'esito delle gare sono di competenza del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa, che vi provvede prima della stipulazione del contratto.

##### Articolo 29 Commissione di gara

1. Le commissioni di gara per gli appalti e per la vendita d'immobili a mezzo pubblico incanto sono composte:
  - a) dal Dirigente del Centro di Responsabilità interessato all'oggetto dell'appalto, con funzioni di presidente;
  - b) dal Segretario generale o suo delegato;

- c) da un Funzionario, di norma di categoria D, da individuare nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto, scelto dal Presidente della commissione in relazione alla specifica professionalità.
2. Per gli appalti di lavori mediante appalto-concorso, nonché per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata di cui all'Articolo 21 comma 2 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione di gara è composta da un numero di componenti non superiore a cinque esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. Per la costituzione della commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'Articolo 21 della legge sopra citata.
  3. Per tutti gli altri tipi di gare ad evidenza pubblica, nelle quali sia previsto che la Commissione aggiudicatrice esprima valutazioni discrezionali, la Commissione verrà nominata, di volta in volta, con Determinazione del Dirigente del Centro di Responsabilità e sarà, di norma, composta da dipendenti in possesso di specifica professionalità con riferimento all'oggetto della gara. In carenza di dipendenti dotati di specifiche competenze, potranno essere nominati membri esterni di comprovata e documentata competenza nella materia oggetto della gara.
  4. Per le gare informali previste dalle norme del presente regolamento, la commissione esaminatrice delle offerte opera secondo la composizione stabilita con determinazione del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa.
  5. Le commissioni di gara formali sono coadiuvate da un segretario verbalizzante, designato Dirigente Responsabile del procedimento di spesa.

### Articolo 30 Rinuncia dell'aggiudicatario

1. In caso di rifiuto o rinuncia dell'aggiudicatario, fermi i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, è in facoltà Dirigente Responsabile del procedimento di spesa disporre l'aggiudicazione a favore di soggetto collocato in rango immediatamente successivo in graduatoria, ovvero di disporre la ripetizione della gara.

## CAPO TERZO

### Trattativa privata

#### Articolo 31 Trattativa privata mediante gara ufficiosa per appalti di fornitura di beni e servizi

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara ufficiosa
2. La trattativa privata previa gara ufficiosa può esperirsi quale metodo ordinario per le forniture di beni e servizi il cui ammontare non ecceda l'importo di 130.000 Euro e per i servizi finanziari di cui all'art. 5, co. 2 lett. d) del D.Lgs. 157/1995.
3. Nella determinazione a contrattare contenente gli elementi previsti dall'Articolo 4 è approvato il capitolato speciale d'oneri contenente le clausole contrattuali regolanti la fornitura od il servizio, la lettera d'invito nonché il bando di gara.
4. Il suddetto bando e' redatto secondo quanto previsto dal DPR 573/94 e pubblicato ai sensi dell'Articolo 16.
5. L'invito alle gare ed il capitolato d'oneri è recapitato per posta, in plico raccomandato, con anticipo di almeno sette giorni rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte, alle ditte che hanno fatto pervenire richiesta di partecipazione nei termini previsti dall'avviso di gara
6. Le offerte, indirizzate al Dirigente Responsabile del procedimento di spesa, sono presentate nei tempi e secondo le modalità previste nella lettera d'invito e nel bando di gara.
7. La determinazione a contrattare può contenere motivata indicazione dell'opportunità di invitare alla gara specifiche imprese a prescindere dalla richiesta di partecipazione fatta pervenire dalle stesse.
8. La Commissione prevista all'art. 29 procede alle operazioni previste dal 2°, 3° e 5° comma dell'art. 27 in quanto compatibili.
9. Della gara ufficiosa è redatto verbale recante indicazione dei soggetti interpellati, delle offerte presentate e delle ragioni della scelta dell'aggiudicatario.

#### Articolo 32 Bando di gara e pubblicità

1. Il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa adotta con proprio atto modelli standard di bandi di gara in conformità quanto stabilito dal DPR 573/1994.
2. Con propria determinazione a contrattare il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa approva il bando di gara e la lettera d'invito relativa alla specifica gara ufficiosa nella quale sono stabiliti i tempi per la presentazione delle domande e delle offerte.
3. In casi di motivata urgenza, da esplicitare in sede di determinazione a contrattare, i tempi di pubblicazione di cui all'articolo 16 possono essere ridotti fino ad un minimo di 7 giorni.

### Articolo 33 Trattativa diretta

La trattativa diretta è consentita nelle ipotesi previste agli articoli 34, 35 e 40.

### Articolo 34 Ambito di applicazione della trattativa diretta

1. Il ricorso alla trattativa diretta è consentito quando si rientri nei seguenti casi:
  - a) quando gli incanti o le licitazioni o le gare ufficioso siano andati deserti
  - b) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi e esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
  - c) la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
  - d) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la vendita di immobili avvenga con amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici in genere;
  - e) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, non permetta di esperire la pubblica gara;
  - f) vi sia necessità e convenienza economica di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelli realizzati;
  - g) nei casi previsti espressamente dalla legge.
2. Il ricorso alla trattativa diretta, entro il limite di importo dei 130.000 EURO, è altresì consentito quando si rientri nei seguenti casi:
  - a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) per acquisizioni di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente.
3. Nel caso di operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità corrente tramite pronti contro termine, vista la particolare natura dell'operazione, è consentita la trattativa privata diretta con il Tesoriere comunale.
4. La motivazione del ricorso alla trattativa privata deve essere espressamente specificata nella determinazione a contrattare
5. Per contratti di fornitura di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario si applicano le normative di recepimento delle direttive comunitarie relative, nonché qualora applicabile la normativa comunitaria.

### Articolo 35 Trattativa diretta per fornitura di beni e servizi

1. All'acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa diretta quando si tratti:
  - a. di interventi minuti di insorgenza immediata e in ogni caso non superiori a Euro 50.000 oltre IVA. Il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa individua la specifica esigenza di servizio o fornitura e redige il capitolato speciale contenente patti e condizioni ed effettua l'aggiudicazione con le seguenti modalità:
    - 1) per importi fino a Euro 20.000 oltre IVA il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa individua direttamente la ditta contraente e attesta la congruità della fornitura con riferimento ai prezzi di mercato;
    - 2) per importi superiori a 20.000 EURO oltre IVA e fino 50.000 EURO oltre IVA il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa assegna la fornitura previa indagine di mercato tra almeno cinque ditte abituali fornitrici del Comune o dotate di specifica esperienza nel settore ove ciò sia possibile in relazione alla tipologia della fornitura. L'aggiudicazione avviene mediante i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri previamente stabiliti, quali, tra l'altro, il prezzo, la qualità, il merito tecnico,

- le caratteristiche estetiche o funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione;
- b. d'acquisti necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54 del T.U. n.267/00, senza limiti di spesa .
  - c. di far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità, senza limiti di spesa

#### Articolo 36

##### Ambito d'applicazione della trattativa privata per appalti di lavori

1. Il ricorso alla trattativa privata in caso d'appalti di lavori è disciplinata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo regolamento.

#### Articolo 37

##### Avviso d'aggiudicazione

1. Il Dirigente Responsabile del procedimento di spesa cura la pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione nelle stesse forme previste per la pubblicità degli avvisi di cui all'art. 16.

## TITOLO QUARTO

### Figure Contrattuali

#### CAPO PRIMO

##### Appalto d'opere pubbliche

#### Articolo 38

##### Appalto d'opere pubbliche

1. L'appalto d'opere pubbliche e' regolato dalle norme previste dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo regolamento e da tutte le norme di attuazione della suddetta legge.

#### CAPO SECONDO

##### Contratti di prestazione d'opera

#### ARTICOLO 39

##### Contratti di prestazione d'opera intellettuale

1. Con il contratto di prestazione d'opera intellettuale una persona s'impegna, verso un corrispettivo, a svolgere, a favore dell'Ente, un'opera o un servizio d'indole intellettuale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
2. Il Comune ricorre al contratto di prestazione d'opera intellettuale quando sia necessario indirizzarsi a collaborazione esterna ad elevato contenuto professionale per obiettivi e tempi determinati, ovvero in mancanza di specifiche qualificazioni professionali all'interno della pianta organica.
3. L'affidamento di contratti di incarico professionale relativi ad attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie in materia di lavori pubblici sono consentiti nei casi e nelle forme previste dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.

#### Articolo 40

##### Scelta del contraente

1. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale sono conferiti ai professionisti iscritti negli albi previsti dalla legge per l'esercizio delle professioni intellettuali o, in assenza di albo, dotati di comprovata e documentata competenza nell'opera intellettuale oggetto di prestazione. Si tiene conto del livello di efficienza e di specializzazione che il professionista induce aspettativa di assicurare, nonché delle proficuità, di precedenti rapporti professionali con l'amministrazione.
2. Per gli incarichi professionali di particolare prestigio e difficoltà si procede, se del caso, ad assegnazione all'interno di un ventaglio di nominativi indicati, secondo le circostanze, dagli ordini professionali, dalle università o dagli enti di ricerca.
3. E' consentito il conferimento di incarichi professionali a dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità consentite dalla legge, a condizione, comunque, che le prestazioni commissionate siano svolte, col consenso dell'Amministrazione di appartenenza, fuori dell'orario di lavoro.

#### Articolo 41

##### Scelta del contraente per incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie

1. L'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a 40.000 Euro deve essere preceduto, salvo i casi di comprovata urgenza, da pubblicazione all'albo Pretorio, per almeno 15 giorni, di avviso riportante l'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale e l'importo dell'incarico. Detto avviso viene altresì comunicato agli ordini professionali provinciali competenti.

2. Per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia uguale o superiore a 40.000 Euro si applicano le disposizioni previste dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.

#### Articolo 42

##### Perfezionamento del contratto di prestazione d'opera intellettuale

1. La competenza a concludere contratti di prestazione d'opera intellettuale appartiene Dirigente Responsabile del procedimento di spesa.
2. Il contratto e' sottoscritto dal Dirigente Responsabile del procedimento di spesa ed è regolato dalle norme del codice civile.
3. La misura del compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, ove non determinato anticipatamente o liquidato dal Giudice, e' preceduta, in presenza di un ordine professionale di appartenenza del prestatore stesso e qualora l'amministrazione lo richieda, da coerente approvazione ad opera del competente ordine professionale.

#### Articolo 43

##### Contratti di prestazione d'opera

1. I contratti di prestazione d'opera sono disciplinati dalle norme del presente capo, in quanto applicabili.

### CAPO TERZO

#### Alienazione e donazioni di beni mobili

#### Articolo 44

##### Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso

1. I beni mobili dichiarati fuori uso con determinazione dirigenziale del Dirigente competente secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità, sono, di norma, alienati mediante asta pubblica.
2. Il Dirigente competente ai sensi del comma 1 dispone l'affissione dell'avviso d'asta all'Albo Pretorio del comune e sul sito informatico dell'Ente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'asta.
3. L'avviso d'asta contiene l'elenco dei beni da alienare oltre al luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'asta.
4. Il Dirigente del Servizio competente può per beni dichiarati fuori uso e di modesto valore economico disporre la donazione a favore di altri Enti pubblici, anche non territoriali, e di enti non commerciali e ONLUS.
5. E' condizione di reversibilità della donazione l'esaurimento delle finalità, di pubblico interesse perseguite dal donatario.
6. I beni mobili quali autovetture, motocicli e macchinari possono essere oggetto di alienazione a ditte fornitrici di beni dello stesso genere.

#### Articolo 45 Donazioni

1. La Giunta Comunale delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o delle universalità di beni mobili qualora il valore sia superiore a 50.000 Euro
2. Per importi inferiori a 50.000 Euro l'accettazione della donazione di beni mobili e' effettuata dal Dirigente del Servizio destinatario della donazione con propria determinazione dirigenziale.
3. La determinazione dirigenziale di accettazione delle donazioni indica interesse, finalità e ragioni dell'atto, con specifico riferimento agli oneri che accompagnano la liberalità.

### CAPO QUARTO

#### Concessioni in materia di opere pubbliche

#### Articolo 46

##### Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche

1. La concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e' disciplinata dalla normativa statale e comunitaria in vigore.

## CAPO QUINTO

### Lavori in economia

#### Articolo 47

### Lavori in economia

1. Il ricorso ai lavori in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta, del cottimo fiduciario o in forma mista è ammesso nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici per importi non superiori a 200.000,00 euro.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate - sotto la direzione del responsabile del procedimento - con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o assunto per l'occasione. I lavori assunti tramite amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000,00 euro.
3. Sono in cottimo fiduciario le acquisizioni e l'affidamento, ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione, effettuate mediante procedura negoziata, di tipologie di lavori in economia determinati, individuati dal Codice dei contratti. L'affidamento mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro fino a 200.000,00 euro, avviene mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, se in base ad indagini di mercato ve ne sono in tale numero. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto.
4. I lavori eseguibili in economia riguardano le seguenti categorie generali:
  - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quanto l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con procedure aperte o ristrette;
  - b. manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
  - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
5. Il limite di cui alla lettera b) del comma 4, in merito alla manutenzione di opere e impianti, è da intendersi riferito ad ogni singola tipologia di lavorazione, o ad ogni singolo intervento nel caso di prestazioni da svolgere in tempi e luoghi diversi, anche se ricompresi in progetti o perizie di spesa unitari.

#### Art. 47 bis

### Modalità di esecuzione in economia di beni e servizi

1. L'esecuzione in economia per acquisti di beni e servizi può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
5. L'acquisto di beni e servizi in economia può essere effettuato di norma nei casi in cui tali forniture non siano realizzabili sulla base di una programmazione annuale da parte dei Servizi dell'Amministrazione e sulla base di procedure di gara realizzate dal Servizio preposto agli acquisti.

#### Art. 47 ter

### Beni e servizi in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- a). la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 100.000 euro;
  - b). i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 100.000 euro;
  - c). divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 100.000 euro;
  - d). acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 100.000 euro;
  - e). rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 100.000 euro;
  - f). servizi di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente servizi di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 100.000 euro;
  - g). servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 100.000 euro;
  - h). spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 100.000 euro;
  - i). acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 100.000 euro;
  - j). spese di rappresentanza, per un importo fino a 100.000 euro;
  - k). spese per cancelleria, vestiario, beni per l'igiene e la pulizia, beni alimentari, beni mobili in genere necessari al funzionamento dell'Ente, pezzi di ricambio, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature varie, per un importo fino a 100.000 euro;
  - l). spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 100.000 euro;
  - m). fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 100.000 euro;
  - n). spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 100.000 euro;
  - o). polizze di assicurazione, per un importo fino a 100.000 euro;
  - p). servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza, servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa per un importo fino a 100.000 euro;
  - q). servizi relativi all'istruzione e agli asili nido, servizi sociali, assistenziali e culturali, ricreativi e sportivi per un importo fino a 100.000 euro;
  - r). acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 100.000 euro;
  - s). acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 100.000 euro;
  - t). acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 100.000 euro;
  - u). acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 100.000 euro;
  - v). pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 100.000 euro;
  - w). acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 100.000 euro;
  - x). acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 100.000 euro;
  - y). ogni altro bene o servizio necessario per garantire la corretta funzionalità dell'Ente.
2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente articolo.

#### Articolo 47 quater

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telex, posta elettronica ecc.) deve contenere:
  - l'oggetto della prestazione;
  - le eventuali garanzie;
  - le caratteristiche tecniche;
  - la qualità e la modalità di esecuzione;
  - i prezzi;
  - le modalità di pagamento;
  - le modalità di scelta del contraente;
  - l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
  - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

## TITOLO V

### Formazione del contratto

#### Articolo 48 Stipulazione del contratto

1. Il Dirigente del Servizio contratti comunica il giorno in cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto.
2. Alla stipulazione procede il Dirigente del Centro di responsabilità o, su delega di questi, il Dirigente del Servizio Contratti. .
3. Il contratto è stipulato secondo le forme prescritte dalla legge ovvero autorizzate dall'articolo 17. Il Segretario dell'Ente può rogare tutti gli atti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso gli atti deliberativi
5. Il contratto non può, essere stipulato se non ad acquisizione avvenuta della certificazione prevista dalle disposizioni di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre forme di criminalità organizzata.
7. L'aggiudicatario, se non partecipa, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione.
8. I contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza o scambio di deliberazione nei casi previsti dall'Articolo 17 del presente Regolamento il Responsabile di procedura provvede ad inviare al contraente comunicazione scritta mediante raccomandata A/R, posta o telefax contenente i dati relativi all'oggetto del contratto, al corrispettivo ed agli estremi dell'atto di assunzione dell'impegno finanziario.

#### Articolo 49 Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e fiscali sono, di norma, a carico dell'altro contraente.

#### Articolo 50 Cauzione

1. Il soggetto che contrae con l'amministrazione presta la cauzione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge o dal contratto stesso, ovvero dal capitolato o dalla lettera di invito
2. La cauzione è svincolata su autorizzazione del Dirigente che ha stipulato il contratto

#### Articolo 51 Deposito e gestione del contratto

1. L'originale del contratto redatto in forma pubblica - amministrativa è depositato presso l'archivio generale. L'ufficio contratti provvede a trasmetterne copia al Dirigente responsabile di procedura per gli adempimenti e la gestione di competenza.
2. La gestione importa vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto e, in particolare, l'attivazione dei meccanismi reattivi all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento.

#### Articolo 52 Collaudo

1. I lavori, le forniture ed in genere le prestazioni ricevute dall'Amministrazione sono sottoposti, nei casi previsti dalla legge o dal capitolato, a collaudo da effettuarsi nei termini e nei modi previsti dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il collaudo in materia di acquisti di beni e servizi è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente del Centro di responsabilità. Il collaudo, di norma, non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
3. Il collaudo per le forniture di beni e servizi deve essere effettuato entro 60 giorni dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio.
4. Il collaudo in materia di lavori pubblici viene svolto nei casi e con le forme previsti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici e dal relativo Regolamento.